

ad 90.022

**Rapporto
sulla natura di eventuali relazioni
tra l'organizzazione P-26 e organizzazioni analoghe
all'estero**

del 30 ottobre 1991

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi il rapporto del Consiglio federale sulla natura di eventuali relazioni tra l'organizzazione P-26 e organizzazioni analoghe all'estero. Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare:

ad 90.022 Mozione 5 della Commissione del Consiglio degli Stati del 22 novembre 1990; Rapporti dell'organizzazione di resistenza P-26 con l'estero.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 ottobre 1991

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Cotti
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Rapporto

1 La preparazione della resistenza in territorio occupato non era un processo isolato

La creazione di un'organizzazione di resistenza svizzera non era un processo isolato. Queste cosiddette organizzazioni «stay-behind» esistevano nella maggior parte dei Paesi d'Europa occidentale. La loro esistenza fu rivelata nel novembre 1990. Nel dicembre 1990 le Camere federali invitarono il Consiglio federale a chiarire le eventuali relazioni tra l'organizzazione svizzera e l'estero. A metà gennaio 1991 il Consiglio federale incaricò il giudice d'istruzione neocastellano Pierre Cornu d'effettuare un'inchiesta amministrativa. Il giudice Cornu esaminò i rapporti tra l'organizzazione P-26 e eventuali organizzazioni analoghe all'estero e presentò il suo rapporto finale nell'agosto 1991.

2 Creazione e liquidazione dell'organizzazione svizzera

Tappe della creazione dell'organizzazione svizzera:

- 1957-1966: creazione nell'ambito del servizio territoriale.
- 1966-1981: assunzione di questo compito da parte della sezione «Servizio speciale» del GIS.
- 1981-1990: l'organizzazione P-26 è responsabile della preparazione della resistenza in territorio occupato. Fino al 1983 essa era subordinata al sottocapo di stato maggiore del servizio d'informazioni; dopo, direttamente al capo dello Stato maggiore generale. Dall'inizio degli anni '80, la P-26 disponeva di un consiglio di consulenza parlamentare («Gruppo 426»).

La P-26 è stata sciolta dal Consiglio federale il 14 novembre 1990. La liquidazione, effettuata sotto il controllo della CIP-DMF, si svolge secondo lo scadenziario previsto e sarà presto ultimata.

3 La P-26 non era integrata in una rete internazionale

Il rapporto Cornu esamina numerosi dettagli concernenti l'organizzazione svizzera e diverse organizzazioni straniere. Sono menzionati comitati internazionali e le loro reciproche relazioni.

Le organizzazioni di resistenza europee avevano numerose caratteristiche comuni in materia di strutture, istruzione e materiale. Tuttavia, non avevano rapporti istituzionali con la NATO. I comitati internazionali non erano organi dell'Alleanza Atlantica.

La P-26 non era rappresentata in seno ai comitati internazionali. Né la P-26 né le precedenti organizzazioni hanno partecipato ad una comunità internazionale di resistenza. Non vi erano neppure relazioni.

Inoltre, il rapporto Cornu dimostra l'infondatezza delle supposizioni secondo cui in Svizzera sarebbero esistite altre organizzazioni di resistenza parallele o

celate dietro la P-26. Non vi fu dunque né una P-28 né qualsivoglia altra organizzazione.

4 Collaborazione con i Britannici

Dal 1967 l'organizzazione di resistenza svizzera ebbe relazioni bilaterali con i servizi ufficiali britannici. Nella fase iniziale, l'esperienza e le conoscenze di questi ultimi furono dominanti. La collaborazione con i britannici fu soprattutto intensa nell'ambito dell'istruzione, ma il giudice Cornu esclude che si possa parlare a questo proposito di una vera e propria dipendenza. Rileva tuttavia che l'intensità della collaborazione con la Gran Bretagna eccedeva la prassi usuale in ambito militare.

5 Valutazione dei risultati dell'inchiesta Cornu

I sospetti secondo cui la P-26 abbia partecipato ad una comunità internazionale di resistenza o abbia avuto rapporti con una simile comunità o organizzazione della NATO non hanno trovato conferma. Per il Consiglio federale tale risultato è estremamente positivo per la credibilità della neutralità della Svizzera.

Come ci si aspettava, l'inchiesta ha confermato che la P-26 ha intrattenuto rapporti bilaterali con i servizi britannici incaricati dei problemi di «stay behind». Questi fatti, resi noti al pubblico già nel dicembre 1990, non sono mai stati smentiti dal Consiglio federale, il quale riconosce l'aiuto apportato dai servizi britannici nell'ambito di tale collaborazione. Anche in materia di istruzione militare la collaborazione con Stati stranieri è abituale. È una pratica del tutto compatibile con la politica di neutralità perseguita dalla Svizzera, sempre che non siano stipulati accordi operativi.

Occorre invece rilevare che né il Governo né i successivi capi del DMF sono stati sufficientemente informati sull'intensità di queste relazioni con la Gran Bretagna. A questo proposito i servizi britannici non hanno alcuna responsabilità. Benché la lealtà dei precedenti capi dello Stato maggiore generale non sia minimamente messa in dubbio, è preoccupante constatare che i servizi britannici disponevano di più informazioni sulla P-26 che il Consiglio federale svizzero, anche se secondo il rapporto non vi è alcun motivo d'aprire una procedura penale.

Ugualmente criticabile è la prevista installazione in Gran Bretagna di una centrale di trasmissione di tipo HARPOON. Un simile progetto si giustifica solamente nell'ipotesi di una condotta della resistenza dall'esilio. D'altronde, maturato negli anni '70, esso fu bloccato nel 1981 dal Consigliere federale Chevalaz e dall'allora Capo dello Stato maggiore generale, Comandante di corpo Zumstein. Il successore di quest'ultimo ignorò tale decisione senza informarne il capo del DMF.

Questo abuso di competenze avrebbe potuto compromettere la nostra politica estera. Non è infatti ammissibile che capi militari definiscano, ad insaputa del

Governo, le modalità di salvaguardia della nostra sovranità in tempo di guerra e che provvedano ai corrispondenti preparativi di loro propria iniziativa.

L'inchiesta amministrativa ha pertanto confermato un risultato della CPI-DMF: per motivi di tutela del segreto sono state arrogate competenze senza disporre della legittimità giuridica e politica. Se è vero che il segreto deve restare tale verso l'esterno, è altrettanto vero che le autorità politiche e gli organi di controllo devono essere informati e previamente consultati nel caso di decisioni importanti. In questo senso occorrerà garantire che settori nevralgici dello stato maggiore dell'ASMG siano sottoposti ad una intensa vigilanza da parte delle autorità politiche, indipendentemente dal futuro rafforzamento dei controlli parlamentari. Il Capo del DMF ha già preso in merito i necessari provvedimenti.

4642

Rapporto sulla natura di eventuali relazioni tra l'organizzazione P-26 e organizzazioni analoghe all'estero del 30 ottobre 1991

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	01
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	90.022
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	14.01.1992
Date	
Data	
Seite	18-21
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 924

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.